



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/04/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

L'anno **2024**, addì **30** del mese di **Aprile** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Fabrizio LUGLIO, a seguito di convocazione in data 23/04/2024 prot. n. 12867.

Intervengono i signori:

N. Ordine	Nominativo	Presente
1	Enrico BIANCHI	SI
2	Elena Virginia BROCCIERI	SI
3	Antonella Anna Francesca SONNESSA	SI
4	Ivan Luigi MARTINELLI	SI
5	Serena BOTTA	SI
6	Fabio SAI	SI
7	Fabrizio LUGLIO	SI
8	Giuseppe CUTRI'	SI
9	Erika PAPA	NO
10	Paolo PORTENTOSO	SI
11	Franca Valeria SQUITIERI	SI
12	Denis FERRARI	SI
13	Alessandro CASALI	NO
14	Davide CATALDO	SI
15	Franco COMPAGNONI	NO
16	Andrea PELLICINI	NO
17	Furio ARTONI	SI

Pertanto, presenti n. **13**, assenti n. **4**.

Partecipa l'Assessore non Consigliere PORFIRI Francesca.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative il Segretario Generale **AMATO CARLA**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024
-----------------	--

Si procede ora alla trattazione del punto 6 e punto 7 in modo congiunto, manenendo separate le due votazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO:

- che il comma 683, dell'art. 1 Legge 14/2013, stabilisce che: *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 conv. In L. 15 febbraio 2022 ha disposto che, a decorrere dal 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- che l'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ha introdotto la disposizione che «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le modalità specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, prot. n. 5343;

RICHIAMATO, il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), il quale dispone, in particolare all'art. 9 che:

- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune, per determinare le tariffe, adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- la deliberazione di cui al precedente comma stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, stabilendo altresì i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

ATTESO, pertanto che, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune, ai fini della determinazione delle tariffe, adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite e una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che, ai fini del calcolo delle tariffe, l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999 prevede che i predetti costi fissi e variabili siano imputati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in base a criteri logici e razionali;

DATO ATTO che la propria deliberazione n. 17 del 30/07/2013, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe del previgente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, determinava di prendere a riferimento il criterio proposto dal dossier "Definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie", redatto a cura del gruppo di lavoro presso il Ministero delle Finanze, che al punto 13 prevede una particolare modalità di determinazione delle predette percentuali di imputazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche ovvero domestiche;

VISTO che, ai fini della predetta ripartizione dei costi e con riferimento alle utenze non domestiche, è possibile considerare i coefficienti kd - Coefficiente di produzione (kg/mq/anno), nella medesima misura in cui saranno applicati ai singoli gruppi di utenze ai fini del calcolo della tariffa, moltiplicandoli per le metrature complessive di ogni gruppo di utenze non domestiche, come riclassificati nelle 30 categorie di cui al D.P.R. 158/1998, ottenendo di conseguenza la somma totale dei rifiuti prodotti annualmente dalle utenze non domestiche;

PRESO ATTO della statistica dei rifiuti prodotti con ripartizione tra tipologie di rifiuto e quantità prodotta di rifiuto trasmessa dalla Comunità Montana Valli del Verbano;

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabile di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e utenze non domestiche nella misura rispettivamente del 70% (UD) e 30% (UND);

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

VISTE le seguenti deliberazioni mediante le quali sono state definiti i coefficienti K e la tariffa Tassa rifiuti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2013 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARES) – Anno 2013;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2014 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2014;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16/07/2015 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2016;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2017 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2017;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2018 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2019;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/3/2019 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2019;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2020 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2021 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2021;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2022 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2022;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2023;

RITENUTO opportuno, ai fini del calcolo della parte variabile e della parte fissa delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, confermando quanto deliberato con i sopraindicati atti di prendere a riferimento i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, dando atto che si posizionano all'interno del range di valori di cui al medesimo D.P.R. n. 158/1999, ampliato del 50% come previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 38, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e dall'art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

TABELLA 1: UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Ka (fisso)

Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		Ka (previsto in misura fissa dal D.P.R. 158/1999)
Componenti del nucleo familiare	1	0,80
Componenti del nucleo familiare	2	0,94
Componenti del nucleo familiare	3	1,05
Componenti del nucleo familiare	4	1,14
Componenti del nucleo familiare	5	1,23
Componenti del nucleo familiare	6 o più	1,30

TABELLA 2: UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb

Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		MIN	MAX	APPLICATO
Componenti del nucleo familiare	1	0,6	1,0	1,0
Componenti del nucleo familiare	2	1,4	1,8	1,8
Componenti del nucleo familiare	3	1,8	2,3	2,1
Componenti del nucleo familiare	4	2,2	3,0	2,5
Componenti del nucleo familiare	5	2,9	3,6	3,0
Componenti del nucleo familiare	6 o più	3,4	4,1	3,4

TABELLA 3: UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kd

	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	Kd min	Kd max	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,64	8,25	1,77
2	Cinematografi e teatri	1,25	5,25	5,25

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,1	7,35	7,35
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,125	10,815	3,13
5	Stabilimenti balneari	1,55	7,83	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	1,41	6,33	1,90
7	Alberghi con ristorante	4,925	20,18	20,18
8	Alberghi senza ristorante	3,88	13,32	8,60
9	Case di cura e riposo	4,1	15,33	4,10
10	Ospedali	4,41	15,825	4,41
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,39	18,68	18,68
12	Banche ed istituti di credito	2,25	7,55	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,075	17,33	17,33
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,54	22,17	22,17
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,46	10,22	10,22
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,45	21,87	21,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,475	18,18	9,27
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,38	12,72	9,45
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,475	17,325	9,62
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,565	11,295	9,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,25	13,365	9,47

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,835	118,455	41,96
23	Mense, birrerie, amburgherie	19,89	93,825	42,07
24	Bar, caffè, pasticceria	16,22	77,325	40,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,275	34,01	34,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,3	32,1	32,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,38	138,84	40,33
28	Ipermercati di generi misti	6,41	33,68	33,68
29	Banchi di mercato genere alimentari	14,35	85,17	85,17
30	Discoteche, night club	4,28	23,52	23,52

TABELLA 4: UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc

	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	Kc min	Kc max	Kc applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,01	0,22
2	Cinematografi e teatri	0,15	0,65	0,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,90	0,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,32	0,38
5	Stabilimenti balneari	0,19	0,96	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	0,17	0,77	0,23
7	Alberghi con ristorante	0,60	2,46	2,46
8	Alberghi senza ristorante	0,48	1,62	1,05
9	Case di cura e riposo	0,50	1,88	0,50

10	Ospedali	0,54	1,94	0,54
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,54	2,28	2,28
12	Banche ed istituti di credito	0,28	0,92	0,92
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,50	2,12	2,12
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56	2,70	2,70
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,30	1,25	1,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,55	2,67	2,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,55	2,22	1,13
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,41	1,55	1,15
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	2,12	1,17
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,19	1,38	1,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28	1,64	1,16
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	14,45	5,12
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,43	11,45	5,13
24	Bar, caffè, pasticceria	1,98	9,44	4,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,01	4,14	4,14
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	3,92	3,92
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	16,94	4,92
28	Ipermercati di generi misti	0,78	4,11	4,11

29	Banchi di mercato genere alimentari	1,75	10,38	10,38
30	Discoteche, night club	0,52	2,87	2,87

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

DATO ATTO che la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, come modificata dalla deliberazione n. 328 del 23 giugno 2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha approvato il metodo tariffario MTR;

DATO ATTO che, con successiva Deliberazione n. 363/2021 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il successivo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;

DATO ATTO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il metodo MTR – 2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicchè, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999 sopraindicato, ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di rifiuto;

VISTA la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per gli anni 2024-2025" predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio (Comunità Montana Valli del Verbano – Econord) con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

DATO ATTO che il medesimo piano finanziario relativamente all'anno 2024 espone i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti che dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Ri sono pari a € 2.594.091; di cui euro 1.270.293,00 di parte variabile e euro 1.323.828,00 di parte fissa;

DATO ATTO che il limite tariffario ammonta a euro 2.407.456,00 di cui euro 1,270.263,00 relativi a tariffa variabile e euro 1-137.193,00 relativo alla tariffa fissa;

ATTESO che al suddetto limite tariffario vanno applicate le detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari a euro 20.000,00 per contributo MIUR per istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 e euro 30.000,00 per recupero evasione e che pertanto il limite tariffario viene ricalcolato in euro 2.357.456,000 di cui euro 1.245.263,00 per parte variabile e euro 1.137.193,00 di parte di parte fissa;

PRESO ATTO dell'articolazione delle utenze attive come risultanti dagli archivi dei contribuenti tenuti presso il Servizio Tributi comunale alla data del 31/12/2023;

DATO ATTO che, pertanto, le tariffe elaborate dall'ufficio comunale competente, con riferimento ai parametri di cui al D.P.R. 158/1999 come deliberati nel presente atto, applicati alle utenze domestiche e non domestiche presenti al 31/12/2023 nel database in possesso del medesimo ufficio, opportunamente riclassificati secondo le categorie di attività di cui al medesimo D.P.R. 158/1999, sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE

Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	Ka (previsto in misura fissa dal D.P.R. 158/1999)	Kb	2024		
			Importo parte fissa (€/mq)	Importo parte variabile (€)	
Componenti del nucleo familiare	1	0,8	1	0,754463	62,361123
Componenti del nucleo familiare	2	0,94	1,8	0,886494	112,250021
Componenti del nucleo familiare	3	1,05	2,1	0,990233	130,958358
Componenti del nucleo familiare	4	1,14	2,5	1,07511	155,902807
Componenti del nucleo familiare	5	1,23	3	1,159987	187,083369
Componenti del nucleo familiare	6 o più	1,3	3,4	1,226003	212,027818

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE

	Kd	2024	
		Importo parte fissa (€/mq)	Importo parte variabile (€/mq)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,77	0,257804	0,324508
2 Cinematografi e teatri	5,25	0,761695	0,962524
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	7,35	1,054654	1,347534
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,13	0,445298	0,573848
5 Stabilimenti balneari	4,16	0,597637	0,762686
6 Esposizioni, autosaloni	1,9	0,269523	0,348342
7 Alberghi con ristorante	20,18	2,882721	3,699759
8 Alberghi senza ristorante	8,6	1,23043	1,576706
9 Case di cura e riposo	4,1	0,585919	0,751686
10 Ospedali	4,41	0,632792	0,80852
11 Uffici, agenzie, studi professionali	18,68	2,67179	3,424753
12 Banche ed istituti di credito	7,55	1,078091	1,384201
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17,33	2,484296	3,177246
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22,17	3,163962	4,064602
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,22	1,464797	1,873714
16 Banche di mercato beni durevoli	21,87	3,128807	4,009601
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,27	1,324177	1,699543
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,45	1,347613	1,732543
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,62	1,37105	1,763711
20 Attività industriali con capannoni di produzione	9,35	1,335895	1,71421
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	9,47	1,359332	1,73621
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	41,96	5,999809	7,69286
23 Mense, birrerie, amburgherie	42,07	6,011528	7,713027
24 Bar, caffè, pasticceria	40,66	5,812315	7,45452
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	34,01	4,851408	6,235323
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	32,1	4,593604	5,885148
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	40,33	5,765442	7,394019
28 Ipermercati di generi misti	33,68	4,816253	6,174821
29 Banche di mercato genere alimentari	85,17	12,163676	15,614892
30 Discoteche, night club	23,52	3,363174	4,312108

DATO ATTO che alla Provincia di Varese, a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale è riconosciuto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, (TEFA) e che lo stesso è applicato alle tariffe della tassa di smaltimento rifiuti;

ATTESO che l'aliquota del tributo in oggetto è determinata annualmente dalle Province nella misura compresa tra l'1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite dai Comuni ai fini della tassa sui rifiuti;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. 138 del 9/11/2023 mediante la quale sono state determinate le aliquote per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) anno 2024 che per il Comune di Luino è pari al 5%;

DATO ATTO che ARERA con deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- Euro 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- Euro 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO che le sopraindicate componenti perequative, riscosse dai Comuni unitamente alla TARI e quindi successivamente versati alla Cassa Per i Servizi Energetici e Ambientale (CSEA), non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma devono essere aggiunte nell'avviso di pagamento dandone separata evidenza;

DATO ATTO che si è relazionato sull'argomento in oggetto nel corso della Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali in data 22/04/2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO della richiesta del Sindaco, il quale annuncia che i punti 6 e 7 posti in odg, data la complessità e il tecnicismo verranno discussi insieme e invita la Responsabile dei Servizi Economici Finanziari, la dottoressa Mariella Enrico, che se ne è occupata direttamente e che ha le giuste competenze;

UDITI gli interventi da parte dei Consiglieri comunali;

CON voti 10 favorevoli e 6 contrari (Consigliere Andrea Pellicini, Alessandro Casali, Davide Cataldo, Franco Compagnoni, Furio Artoni e Denis Ferrari) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 secondo i seguenti valori, dando atto che si posizionano all'interno dei range di valori di cui al medesimo D.P.R. 158/1999 (tabella 1_a, Tabella_2, Tabella 3_a) confermando i valori già determinati con precedenti atti citati in premessa:

UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb

Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		MIN	MAX	APPLICATO
Componenti del nucleo familiare	1	0,6	1,0	1,0

Componenti del nucleo familiare	2	1,4	1,8	1,8
Componenti del nucleo familiare	3	1,8	2,3	2,1
Componenti del nucleo familiare	4	2,2	3,0	2,5
Componenti del nucleo familiare	5	2,9	3,6	3,0
Componenti del nucleo familiare	6 o più	3,4	4,1	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kd

	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	Kd min	Kd max	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,64	8,25	1,77
2	Cinematografi e teatri	1,25	5,25	5,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,1	7,35	7,35
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,125	10,815	3,13
5	Stabilimenti balneari	1,55	7,83	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	1,41	6,33	1,90
7	Alberghi con ristorante	4,925	20,18	20,18
8	Alberghi senza ristorante	3,88	13,32	8,60
9	Case di cura e riposo	4,1	15,33	4,10
10	Ospedali	4,41	15,825	4,41
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,39	18,68	18,68
12	Banche ed istituti di credito	2,25	7,55	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,075	17,33	17,33

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,54	22,17	22,17
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,46	10,22	10,22
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,45	21,87	21,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,475	18,18	9,27
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,38	12,72	9,45
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,475	17,325	9,62
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,565	11,295	9,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,25	13,365	9,47
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,835	118,455	41,96
23	Mense, birrerie, amburgherie	19,89	93,825	42,07
24	Bar, caffè, pasticceria	16,22	77,325	40,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,275	34,01	34,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,3	32,1	32,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,38	138,84	40,33
28	Ipermercati di generi misti	6,41	33,68	33,68
29	Banchi di mercato genere alimentari	14,35	85,17	85,17
30	Discoteche, night club	4,28	23,52	23,52

UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc

	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	Kc min	Kc max	Kc applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,01	0,22
2	Cinematografi e teatri	0,15	0,65	0,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,90	0,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,32	0,38
5	Stabilimenti balneari	0,19	0,96	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	0,17	0,77	0,23
7	Alberghi con ristorante	0,60	2,46	2,46
8	Alberghi senza ristorante	0,48	1,62	1,05
9	Case di cura e riposo	0,50	1,88	0,50
10	Ospedali	0,54	1,94	0,54
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,54	2,28	2,28
12	Banche ed istituti di credito	0,28	0,92	0,92
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,50	2,12	2,12
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56	2,70	2,70
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,30	1,25	1,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,55	2,67	2,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,55	2,22	1,13
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,41	1,55	1,15

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	2,12	1,17
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,19	1,38	1,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28	1,64	1,16
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	14,45	5,12
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,43	11,45	5,13
24	Bar, caffè, pasticceria	1,98	9,44	4,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,01	4,14	4,14
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	3,92	3,92
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	16,94	4,92
28	Ipermercati di generi misti	0,78	4,11	4,11
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,75	10,38	10,38
30	Discoteche, night club	0,52	2,87	2,87

3. **DI APPROVARE** per l'anno 2024 le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, (di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale) derivanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche, in possesso dell'ufficio competente al 31/12/2023, che garantiscono copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come indicati nel PEF 2024-2025 anno 2024 approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 14:

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE

Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	Ka (previsto in misura fissa dal D.P.R. 158/1999)	Kb	2024		
			Importo parte fissa (€/mq)	Importo parte variabile (€)	
Componenti del nucleo familiare	1	0,8	1	0,754463	62,361123
Componenti del nucleo familiare	2	0,94	1,8	0,886494	112,250021
Componenti del nucleo familiare	3	1,05	2,1	0,990233	130,958358
Componenti del nucleo familiare	4	1,14	2,5	1,07511	155,902807
Componenti del nucleo familiare	5	1,23	3	1,159987	187,083369
Componenti del nucleo familiare	6 o più	1,3	3,4	1,226003	212,027818

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE

	Kd	2024	
		Importo parte fissa (€/mq)	Importo parte variabile (€/mq)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,77	0,257804	0,324508
2 Cinematografi e teatri	5,25	0,761695	0,962524
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	7,35	1,054654	1,347534
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,13	0,445298	0,573848
5 Stabilimenti balneari	4,16	0,597637	0,762686
6 Esposizioni, autosaloni	1,9	0,269523	0,348342
7 Alberghi con ristorante	20,18	2,882721	3,699759
8 Alberghi senza ristorante	8,6	1,23043	1,576706
9 Case di cura e riposo	4,1	0,585919	0,751686
10 Ospedali	4,41	0,632792	0,80852
11 Uffici, agenzie, studi professionali	18,68	2,67179	3,424753
12 Banche ed istituti di credito	7,55	1,078091	1,384201
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17,33	2,484296	3,177246
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22,17	3,163962	4,064602
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,22	1,464797	1,873714
16 Banche di mercato beni durevoli	21,87	3,128807	4,009601
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,27	1,324177	1,699543
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,45	1,347613	1,732543
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,62	1,37105	1,763711
20 Attività industriali con capannoni di produzione	9,35	1,335895	1,71421
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	9,47	1,359332	1,73621
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	41,96	5,999809	7,69286
23 Mense, birrerie, amburgherie	42,07	6,011528	7,713027
24 Bar, caffè, pasticceria	40,66	5,812315	7,45452
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	34,01	4,851408	6,235323
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	32,1	4,593604	5,885148
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	40,33	5,765442	7,394019
28 Supermercati di generi misti	33,68	4,816253	6,174821
29 Banche di mercato genere alimentari	85,17	12,163676	15,614892
30 Discoteche, night club	23,52	3,363174	4,312108

- DI APPROVARE** per l'anno 2024 le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, (di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale) derivanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche, in possesso dell'ufficio competente al 31/12/2023, che garantiscono copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come indicati nel PEF 2024-2025 anno 2024 approvato dal Consiglio Comunale:
- DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024.
- DI DARE ATTO** che le tariffe evidenziate ai numeri d'ordine 16 e 29 nella tabella di cui al punto 3 del presente dispositivo sono di tipo giornaliero e non annuo (e a giorno vanno rapportate) riferendosi a fiere occasionali occasionali.
- DI DARE ATTO** che il gettito derivante dalla presente deliberazione, ammontante a presunti Euro 2.350.000,00, verrà introitato al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), capitolo 608121 del bilancio di previsione 2024-2025, annualità 2023, denominato "TARI - tassa sui rifiuti".

8. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif.
9. **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Varese.
10. **DI DARE ATTO** che il Comune di Luino inserirà nell'avviso di riscossione della Tassa Rifiuti le componenti perequative di cui alla deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" dando atto che gli stessi non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
11. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, perché sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, consultabile online dai contribuenti.
12. **DI PUBBLICARE** altresì i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale www.comune.luino.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi locali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di avviare celermente ogni attività correlata all'emissione delle bollette da porre in riscossione, con voti 10 favorevoli e 6 contrari (Consigliere Andrea Pellicini, Alessandro Casali, Davide Cataldo, Franco Compagnoni, Furio Artoni e Denis Ferrari), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 31**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/04/2024

Il Responsabile di Settore

Mariella Enrico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Mariella Enrico

IL Presidente CC

Fabrizio LUGLIO

IL Segretario Generale

AMATO CARLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARLA AMATO in data 20/05/2024

FABRIZIO LUGLIO in data 21/05/2024